COMUNE DI BOSNASCO

(Provincia di Pavia)

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2022

Il giorno 23 mese di dicembre dell'anno 2022 alle ore 09.30 ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente/ViceSegretario Comunale dott. Umberto Fazia Mercadante e dal Componente dott.ssa Manuela Giovanetti

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

CSA PAVIA LODI sig.ra Giuliana Scaglia

e dalla RSU dell'Ente dott. Claudio Rovati

PREMESSA

Richiamato il CCDI giuridico triennale 2019-2021 del Comune di BOSNASCO con particolare riferimento all'art.1 c.2 e 3 che prevedono:

c.2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti

c.3. La sua durata è triennale salvo:

a. *modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;*
b. *la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;*
c. *la volontà delle parti di rivederne le condizioni.*

Evidenziato che in data 4.8.2022 è stata siglata l'ipotesi del CCNL Funzioni Locali 2019-2022, già autorizzato per la sottoscrizione dal CdM del 19.10.2022 che è stato approvato il 16/11/2022, che all'art. 79 – Fondo risorse decentrate – Costituzione - prevede:

- *comma 1 lett.d): **La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse ....** di un importo pari alle **differenze tra gli incrementi** a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;*
- *comma 7. **Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023**. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.*
- *comma 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.*

Ritenuto, visti i tempi di approvazione alla fine dell'anno 2022 del neo CCNL, di rinviare l'applicazione degli aumenti del fondo nell'anno 2023 come previsto dall'art.79 c.7, fatto salvo l'applicazione del sopracitato c.1 lett.d) (differenziale fra le posizioni economiche) per adeguare il fondo alla maggior spesa dovuto all'incremento delle posizioni economiche, già inserite nel fondo 2022 dell'ente;

Rilevato che occorre procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 in applicazione del vigente CCNL 2016-2018, fatto salvo gli incrementi del sopra citato art.79 c.1 lett. d), e del sopra citato CCDI giuridico vigente 2018-2020 del Comune di BOSNASCO;

Dato atto che per l'anno 2022 non vi sono variazioni nella costituzione della parte fissa del fondo, fatto salvo l'applicazione dell'art.79 c.1 lett.d) pari a €. 120,90 che non produce aumenti diretti del fondo in quanto neutralizza la maggiore spesa delle posizioni economiche non coperta dal fondo dei dipendenti;

Detto incremento è riportato nell'allegato prospetto di suddivisione del fondo anno 2022 e non rientra nel tetto del fondo anno 2016 e pertanto non viene calcolata al fine del rispetto dall'art.23 del D.Lgs 75/2017 e dell'art. .67 c.7 del CCNL 21.05.2018, sotto riportati:
- l'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017 che modifica e integra il d.lgs. n°165/2001 e s.mm.ii. ai sensi della l. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevede che *"... a decorrere* ***dal 1° gennaio 2017****, l'ammontare complessivo delle* ***risorse*** *destinate annualmente al* ***trattamento accessorio*** *del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* ***non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016****. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"* (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonchè la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).
- l'art.67 c.7 del CCNL 21.05.2018 – Fondo risorse decentrate: costituzione - prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017.
Si dà atto, come riportato nell'allegato prospetto di quantificazione e ripartizione del fondo anno 2022 che il fondo incentivante impegnato nell'anno 2022 e le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, fatto salvo le somme escluse dal calcolo del tetto del 2016 (economie anni precedenti, incrementi per disposizioni di legge non comprese nel tetto 2016, incrementi contrattuali, ecc.), non supererà il fondo incentivante impegnato nell'anno 2016.
- all'art.68 del sopra citato CCNL 2018-2020 che prevede che almeno il 30% delle risorse variabili sia destinato alla performance individuale

Rilevato che occorre procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 in applicazione del CCNL vigente;

Dato atto che la preintesa al presente contratto è stata siglata precedentemente e con apposita deliberazione di G.C. il presente è stato autorizzato alla firma definitiva della delegazione trattante;

Le parti, a seguito delle verifiche operate, sottoscrivono il presente CCDI 2022

CONVENGONO

sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **quantificazione del fondo allegato A),** facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Inoltre le parti,
per quanto riguarda la ripartizione del fondo incentivante anno 2022, ribadiscono quanto sottoscritto nel CCDI 2019-2021 e ss.m.ii., sopra citato, in merito ai criteri per l'utilizzazione, come riportate nell'allegato A) (parte contabile delle destinazioni delle risorse decentrate agli istituti incentivanti) che fanno riferimento alle diverse finalità del trattamento economico accessorio di cui ai CCNL vigente:

CONCORDANO

per l'anno 2022:

- sarà possibile destinare risorse a obiettivi di miglioramento e/o sviluppo collegati alla performance individuale dei dipendenti non incaricati di PO, così come riportati nella deliberazione di approvazione del piano delle Performance /Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022, nella misura indicata nel prospetto di ripartizione del fondo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- la ripartizione del fondo anno 2022 è riportato nell'apposito prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Le parti concordano, inoltre, che la somma eventualmente residua del fondo venga portata in economia ad incrementare il fondo nell'anno successivo ai sensi dell'art. 68 c.1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance".

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Presidente delegazione trattante: Dott. Umberto Fazia Mercadante _____

Componente: Dott.ssa Manuela Giovanetti _____

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U: Dott. Claudio Rovati _____

Per le OO.SS. territoriali: CSA Pavia Lodi sig.ra Giuliana Scaglia _____